

Codice DB1605

D.D. 2 novembre 2010, n. 289

**L.r. 69/1978. Rinnovo dell'autorizzazione per la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale della cava in localita' Battaglino - Isolone del Comune di San Sebastiano da Po, Societa' Frassa s.r.l. - Codice M992T.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. La società Frassa s.r.l. (omissis) con sede legale in Verolengo (TO) via Lancia, 17 frazione Casabianca è autorizzata alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località Battaglino - Isolone del comune di San Sebastiano Po, sino al 21 giugno 2011.
2. La presente autorizzazione assorbe, a seguito delle riunioni della Conferenza di Servizi, ai sensi della l.r. 44/2000, in data 6 febbraio 2008 e 12 maggio 2010, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989, di competenza della Provincia di Torino.
3. La coltivazione mineraria, la riqualificazione e il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza del progetto presentato e delle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 16-8193 del 13 gennaio 2003 ai sensi della l.r. 40/1998, nelle determinazioni dirigenziali n. 19 e 281 rispettivamente del 28 febbraio 2003 e 31 ottobre 2008 e nei loro allegati e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 e s.m.i. sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI atto liberatorio sottoscritto, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto, comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al comune di San Sebastiano da Po, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.
5. La società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a stipulare con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta la convenzione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po n. 17/2010 del 23 febbraio 2010, allegata al presente atto (allegato 1), che andrà a sostituire la precedente convenzione e a consegnare l'atto di convenzione alle Amministrazioni regionale e comunale.
6. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio relativa alla ripresa dei lavori all'Amministrazione comunale di San Sebastiano da Po ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al medesimo Settore regionale il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti in modo continuativo addetti di più imprese il titolare dell'autorizzazione è tenuto a predisporre il DSS coordinato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 624/1996.

7. L'inosservanza al progetto e ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e alle prescrizioni contenute negli atti citati al precedente punto 3., costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione sarà inviata al comune di San Sebastiano da Po, all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese", al Corpo Forestale dello Stato e alla Provincia di Torino, per conoscenza e ai fini dei rispettivi compiti di vigilanza.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto